

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2087 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Produzione di materiali di propagazione nei vivai forestali di proprietà regionale /D.G.R. 6215/2002) - Termine per la presentazione delle richieste e commercializzazione piante in esubero.**

PREMESSO che :

- La Regione Campania presenta una estensione di 1.359.533 ettari, ripartiti per il 14,7% (199.227 Ha) in pianura, il 50,8% (690.474 Ha) in collina e per il 34,5% (469.782 Ha) in montagna, e dispone di un patrimonio forestale significativo, che caratterizza fortemente ampi territori, esteso per oltre 290.000 ettari; tale patrimonio assume rilevanza sia di carattere ambientale che economico-produttiva;

- la corretta gestione dei vivai forestali regionali rappresenta uno strumento importante per la razionale utilizzazione della risorsa forestale;

- la L.R. 11/96 ha stabilito agli artt. 8 e 9 che i vivai forestali e le foreste demaniali facciano parte del proprio patrimonio agro silvo-pastorale e che la gestione e il coordinamento dell'attività sia assolta dalle proprie strutture forestali centrali e periferiche;

CONSIDERATO che per soddisfare le diverse finalità di impiego nel settore forestale, sul territorio campano sono presenti 16 vivai forestali regionali a cui è affidata la produzione di piante necessarie ai rimboschimenti, rinsaldamenti, ricostituzioni, rinfoltimenti dei boschi, arredo verde e paesaggistico, nonché all'attuazione di interventi di ingegneria naturalistica;

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo e regolazione dell'attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà della Regione Campania, approvato con la DGR n. 6215 del 20 dicembre 2002, prevede, tra l'altro, all'articolo 11 che la richiesta del materiale vivaistico sia presentata al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste competente dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno;

CONSIDERATO che, a seguito dell'elevato numero di richieste di materiale vivaistico pervenute ai Settori forestali decentrati e alla cospicua presenza di materiale di propagazione presente presso i vivai regionali, sia utile procrastinare il termine utile di presentazione delle richieste;

RITENUTO che il su indicato termine di richiesta del materiale vivaistico possa essere procrastinato al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando all'uopo, per la relativa distribuzione, il personale in forza presso ciascun vivaio regionale;

CONSIDERATO che il su citato Atto di indirizzo, prevede all'articolo 3 che la distribuzione delle produzioni vivaistiche è gratuita se la richiesta è presentata da Enti pubblici, avviene, invece, previo pagamento di un contributo (ticket) se la domanda è presentata da privati;

CONSIDERATO che, in alcuni anni, pervengono ai vivai di proprietà regionale richieste di piante da parte di Enti pubblici e di privati in numero inferiore alla disponibilità effettiva presente nelle diverse strutture vivaistiche;

RITENUTO, pertanto, opportuno:

a) porre in commercio, dal 1 gennaio al 31 marzo, la parte di produzione eccedentaria relativa all'annata precedente, provvedendo alla vendita delle piante a vivaisti privati che ne facciano richiesta;

b) demandare alla Commissione Regionale Tecnico-Consultiva, di cui all'articolo 4 del richiamato Atto di indirizzo, la redazione del "listino prezzi" da applicare alle varie specie da porre in commercio;

c) demandare a successivo provvedimento del Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca, sentita la su indicata Commissione, la definizione delle modalità di cessione delle piante;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo di:

- fissare al 31 dicembre di ciascun anno e non più al 31 ottobre, il termine ultimo per la richiesta di materiale vivaistico di cui all'articolo 11 dell' Atto di indirizzo e regolazione dell'attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà della Regione Campania;

- porre in commercio, dal 1° gennaio al 31 marzo, la parte di produzione eccedentaria relativa all'annata precedente, provvedendo alla vendita delle piante a vivaisti privati che ne facciano richiesta;
- demandare alla Commissione Regionale Tecnico-Consultiva, di cui all'articolo 4 del citato atto di Indirizzo, la redazione del "listino prezzi" da applicare alle varie specie da porre in commercio;
- demandare a successivo provvedimento del Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca, sentita la su indicata Commissione, la definizione delle modalità di cessione delle piante;
- di inviare la presente delibera, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Foreste, Caccia e Pesca, ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per le Foreste e al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione;

Il Segretario  
*Brancati*

Il Presidente  
*Bassolino*